

Il trattamento terapeutico per i *sex offenders* in Germania: la *Sozialtherapie*

Clara Rigoni*

THE TREATMENT OF SEX OFFENDERS IN GERMANY: THE *SOZIALTHERAPIE*

ABSTRACT: This article aims at analyzing the treatment of sex offenders in Germany by focusing on the treatment program called *Sozialtherapie*. After providing a short introduction on the German sanctioning system and on the last reform of sexual offenses, the article turns to a brief analysis of the *Risk-Need-Responsitivity* and the *Good Lives Model*. Then, the treatment program of the *Sozialtherapie* will be analyzed in all its phases. Finally, the paper will raise some critical questions related to the use of the *Sozialtherapie*, with special regard to the reduction of recidivism and to its mandatory character.

KEYWORDS: Treatment; sex offenders; Risk-Need-Responsitivity; *Sozialtherapie*; recidivism

ABSTRACT: Il contributo mira a fornire un'analisi del trattamento terapeutico per i *sex offenders* in Germania concentrandosi sull'istituto della *Sozialtherapie*. Dopo aver brevemente inquadrato il sistema sanzionatorio in Germania e aver dato conto dell'ultima riforma intervenuta in materia di reati sessuali, ci si concentrerà sui modelli trattamentali maggiormente diffusi, quello del *Risk-Need Responsitivity* e quello del *Good Lives Model*. In seguito si analizzerà l'istituto della *Sozialtherapie* in tutte le sue fasi, dalla presa in carico fino all'assistenza successiva alla scarcerazione. Infine, si solleveranno alcune questioni critiche legate a tale istituto, con particolare riguardo agli aspetti della riduzione della recidiva e del carattere obbligatorio del trattamento.

PAROLE CHIAVE: Trattamento; *sex offenders*; Risk-Need-Responsitivity; *Sozialtherapie*; recidiva

SOMMARIO: 1. Il sistema sanzionatorio in Germania e la riforma dei reati sessuali – 2. Il trattamento terapeutico dei *sex offenders*: modelli a confronto – 3. Il trattamento dei *sex offenders* in Germania: la *Sozialtherapie* – 3.1. Le fasi del trattamento – 3.1.1. La presa in carico e la fase centrale del trattamento – 3.1.2. La preparazione alla scarcerazione e l'assistenza successiva – 4. Conclusioni e questioni aperte.

* *Maître Assistante all'Università di Losanna e Research Affiliate al Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law di Friburgo. Mail: clara.rigoni@unil.ch. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.*

1. Il sistema sanzionatorio in Germania e la riforma dei reati sessuali

La prassi sanzionatoria in Germania si caratterizza per un uso alquanto limitato della pena detentiva. Il paragrafo 47(1) dello *Strafgesetzbuch (StGB)* prevede infatti che le pene detentive di breve durata inferiori ai sei mesi vengano irrogate solo in casi eccezionali, dunque ove si rendano indispensabili alla luce del fatto di reato o della persona del reo¹. Viene invece fatto largo uso della pena pecuniaria, quale pena sostitutiva della pena detentiva di breve durata, ma anche quale pena principale². Altrettanto diffuso è l'uso della sospensione condizionale (*Strafaussetzung zur Bewährung*) per le pene superiori ai sei mesi ma inferiori ai due anni³. Le ricerche compiute negli ultimi anni hanno mostrato un significativo calo nella popolazione carceraria tanto da far entrare la Germania in quella categoria di paesi cosiddetti *exceptionalists*⁴. Tale riduzione è dovuta sicuramente a un forte calo nel numero dei reati violenti, compresi quelli sessuali, verificatisi nel paese e, in maniera strettamente collegata, a un forte investimento su programmi di prevenzione, ma anche a una riduzione

¹ § 47(1) StGB «Il giudice infligge una pena detentiva inferiore ai sei mesi solo quando particolari circostanze relative al fatto o alla personalità dell'autore rendono indispensabile l'inflizione di una pena detentiva per l'effetto che può esercitare sull'autore o per la difesa dell'ordinamento giuridico.» (La traduzione delle norme dal tedesco all'italiano è a cura dell'autrice che ha utilizzato come punto di partenza, talvolta modificandole, le traduzioni di Francesco Macrì in F. MACRÌ, *La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e "tolleranza zero" verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 24 novembre 2016). Ci si riferisce qui per esempio al modo in cui la condotta è posta in essere o alle condizioni economiche o di vita del condannato. Si vedano in italiano M.T. RÖRIG, *Germania*, in P. PASSAGLIA (a cura di), *Esecuzione della pena e detenuti affetti da disturbi psichici*, Roma, 2019. Sulle misure alternative in Germania si veda anche G. STEFANI, *Alternative alla detenzione: quali prospettive in Europa? Analisi, buone prassi e ricerca in sette Paesi dell'Unione Europea*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 9, 2, 2015.

² G. SPIESS, *Sanktionspraxis in Deutschland-Entwicklung und Struktur, Bewährung und Probleme*, in K. DRENKHAN, B. GENG, J. GRZYWA-HOLTEN, S. HARRENDORF, C. MORGENSTERN, I. PRUIN (a cura di), *Kriminologie und Kriminalpolitik im Dienste der Menschenwürde*, Godesberg, 2020. Secondo gli ultimi dati forniti dall'ufficio statistico federale *Destatis*, nel 2021 la pena pecuniaria è stata utilizzata nel 79,2% dei casi (circa 524.600 condannati), mentre la pena detentiva nel 13,7% dei casi (circa 90.900 condannati), https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilung-gen/2022/11/PD22_501_24311.html.

³ § 56 StGB «(1) In caso di condanna a pena detentiva non superiore ad un anno, il giudice sospende condizionalmente l'esecuzione della pena se ci si può attendere che già la condanna possa servire da monito al condannato e che questi in futuro si asterrà dal commettere altri reati anche senza l'effetto dell'esecuzione. Al riguardo, sono da prendere in considerazione la personalità del condannato, i precedenti, le circostanze del fatto, il suo comportamento dopo il fatto, le sue condizioni di vita e gli effetti che sono da attendersi su di lui dalla sospensione. (2) Il giudice può, dati i presupposti del primo comma, sospendere condizionalmente anche l'esecuzione di una pena detentiva più elevata, che non superi i due anni, quando vi sia in presenza di particolari circostanze relative al fatto e alla personalità del condannato. A tal fine è da prendere in considerazione la volontà del condannato di riparare il danno causato dal reato. (3) In caso di condanna a una pena detentiva di almeno sei mesi, l'esecuzione non viene sospesa se lo impone la difesa dell'ordinamento giuridico. (4) La sospensione della pena non può essere limitata a una parte della pena. Essa non è esclusa dallo scomputo della carcerazione preventiva o di altra privazione della libertà personale».

⁴ F. DÜNKEL, *European penology: The rise and fall of prison population rates in Europe in times of migrant crises and terrorism*, in *European Journal of Criminology*, 14, 6, 2017, 634 e 642.

nell'uso della custodia cautelare⁵. Anche l'uso di pene detentive lunghe rimane molto limitato⁶. Stando ai dati disponibili, si può affermare che la Germania sia riuscita ad evitare, almeno in parte, quel trend di aumento della punitività, che ha caratterizzato i sistemi penali europei negli ultimi dieci anni e che ha colpito in primo luogo immigrati e rifugiati⁷. A partire dal 2015, però, in concomitanza con la cosiddetta *refugee crisis* che ha interessato l'intero continente europeo, anche in Germania si è registrato un parziale cambio di atteggiamento. I numerosi rifugiati arrivati nell'autunno del 2015 sono stati inizialmente collocati in strutture poco adatte e sovraffollate e ciò ha provocato un aumento dei conflitti all'interno delle stesse⁸. Allo stesso tempo, le ricerche hanno dimostrato un leggero aumento dei reati violenti e della paura di rimanere vittima di determinati reati nella popolazione tedesca, dopo molti anni in cui la tendenza si era assestata in direzione opposta⁹. Se la prassi esecutiva è riuscita a rimanere impermeabile alle influenze populistiche provenienti da parte dell'opinione pubblica, un leggero incremento delle pene è invece da registrare sul piano legislativo e di politica criminale, soprattutto in corrispondenza dei nuovi flussi migratori¹⁰. I reati sessuali sono tra le categorie che negli ultimi anni hanno visto un considerevole aumento delle pene e un susseguirsi di riforme di stampo sempre più punitivo. L'ultima riforma dei reati sessuali, approvata dal Bundestag nel novembre 2016¹¹, è stata senza dubbio accelerata dai noti fatti avvenuti durante la notte di Capodanno 2015 a Colonia¹² e in diverse altre città tedesche¹³. Durante quella notte, si stima che migliaia di donne abbiano subito molestie di vario tipo da parte di uomini prevalentemente di origine nordafricana¹⁴. Le condizioni di assembramento in cui

⁵ Si noti che tale correlazione, valida per la Germania, non viene invece riscontrata in paesi come gli Stati Uniti, l'Inghilterra o il Galles dove ad un calo nel numero dei reati è corrisposto, negli ultimi anni, un aumento della popolazione carceraria. Sul punto si vedano F. DÜNKEL, *op. cit.*, 636; M. TONRY, *Why crime rates are falling throughout the Western world*, in *Crime and Justice*, 43, 1, 2014; M.F. AEBI, A. LINDE, N. DELGRANDE, *Is There a Relationship Between Imprisonment and Crime in Western Europe?*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 21, 2015.

⁶ Per i dati riferiti alla durata delle pene detentive inflitte nel 2021, si veda STATISTISCHES BUNDESAMT (DESTATIS), *Rechtspflege. Strafverfolgung*, Fachserie 10, Reihe 3, 2022, disponibile all'indirizzo <file:///C:/Users/Crigoni1/Downloads/strafverfolgung-2100300217004.pdf>. Per un confronto dei dati dal 1965 al 2022 (aggiornato al 31.03.2022), si veda STATISTISCHES BUNDESAMT (DESTATIS), *Rechtspflege. Strafvollzug – Demographische und kriminologische Merkmale der Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. -*, Fachserie 10, Reihe 4.1, 2022, disponibile all'indirizzo https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Justiz-Rechtspflege/Publikationen/Downloads-Strafverfolgung-Strafvollzug/strafvollzug-2100410227004.pdf?__blob=publicationFile.

⁷ F. DÜNKEL, *op. cit.*, p. 645.

⁸ K. BOERS, C. WALBURG, K. KANZ, *Crime, crime control and criminology in Germany*, in *European Journal of Criminology*, 14, 6, 2017, 659.

⁹ C. BIRKEL, D. CHURCH, D. HUMMELSHEIM-DOSS, N. LEITGÖB-GUZY, D. OBERWITTLER, *The 2017 German Victimization Survey. Victimization, crime-related attitudes and perceptions of insecurity and crime in Germany*, Wiesbaden, 2017, 39 ss. Si veda anche R.V. VERSICHERUNG, *Sicherheit bedroht*, Wiesbaden, 2016.

¹⁰ K. BOERS, C. WALBURG, K. KANZ, *op. cit.*, 670.

¹¹ *Fünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung*, disponibile all'indirizzo https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=BundesanzeigerBGBl&start=//%5b@attr_id=%27bgbl116s2460.pdf%27%5d#_bgbl_%2F%2F%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s2460.pdf%27%5D_1660555915693.

¹² <https://www.ilpost.it/2016/01/05/aggressioni-donne-colonia-capodanno/>.

¹³ https://www.zeit.de/hamburg/stadtleben/2016-01/hamburg-silvester-stpauli-sexuelle-ubergriffe?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.

¹⁴ <https://www.sueddeutsche.de/panorama/koelner-silvesternacht-urteile-1.4363501>.

gli atti sono avvenuti hanno da un lato facilitato la commissione degli stessi (data l'impossibilità di fuga da parte delle persone offese), dall'altro reso più difficile, se non impossibile, l'accertamento delle responsabilità. A fronte delle oltre mille denunce sporte si contano ad oggi solo poche condanne¹⁵. Le numerose critiche e proteste che hanno occupato la stampa e le piazze di diversi paesi europei nei mesi a seguire si sono concentrate prevalentemente su due aspetti. Nell'immediato, si è fortemente criticata la riluttanza mostrata dalle forze di polizia a intervenire, riluttanza apparentemente riconducibile, almeno in parte, al timore di essere tacciati di razzismo, data l'alta percentuale di stranieri tra i presunti molestatori. In seguito, l'opinione pubblica e una parte della dottrina penalistica tedesca¹⁶ si sono invece focalizzate sull'inadeguatezza del diritto penale tedesco, in particolare delle norme in materia di reati sessuali, a rispondere a questo tipo di fatti. Il vecchio impianto normativo, risalente al 1997, legava infatti l'esistenza dello stupro e di altri delitti contro la libertà sessuale alla necessaria presenza dell'elemento coercitivo (violenza, minaccia o sfruttamento di condizioni di minorata difesa¹⁷), ragione per cui le numerose denunce presentate nel gennaio del 2016 si sono tradotte in una serie di archiviazioni e assoluzioni e solo in una manciata di condanne. La riforma del 2016, come si è detto accelerata dai fatti della notte di Capodanno, aveva già preso avvio negli anni precedenti e aveva fatto oggetto del contratto di coalizione tra CDU, CSU e SPD per la diciottesima legislatura¹⁸. Essa si rendeva necessaria, al fine di adempiere agli obblighi derivanti da norme internazionali, quali l'articolo 36 (violenza sessuale, compreso lo stupro) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica o Convenzione di Istanbul e gli articoli 3 (proibizione della tortura) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La vecchia disciplina dei reati sessuali e ancor più la giurisprudenza ad essa ancorata ostavano infatti alla ratificazione della Convenzione di Istanbul, in quanto non prevedevano misure adeguate a perseguire penalmente gli autori di atti sessuali *non consensuali*, ove la persona offesa non fosse sottoposta a violenze o minacce alla vita o all'integrità fisica e avesse anche solo una remota possibilità di fuga o di richiesta di aiuto¹⁹. Al fine di adeguarsi ai più moderni strumenti internazionali e discostarsi dal tradizionale approccio della coercizione, le parlamentari tedesche sono riuscite a raggiungere un accordo tra partiti e a produrre un disegno di legge, successivamente adottato all'unanimità. La nuova riforma che si basa sul principio del "no-means-no" (*Nein heißt Nein*), estende di fatto la portata punitiva delle precedenti norme e trasforma la costrizione (nella forma della violenza o della minaccia contro la persona offesa o dello sfruttamento di una situazione di minorata difesa) da condizione necessaria a circostanza aggravante²⁰.

¹⁵ <https://www1.wdr.de/nachrichten/silvesternacht-koeln-chronologie-uebergriffe-100.html>.

¹⁶ Si vedano *ex multis* T. HÖRNLE e O. ISFEN.

¹⁷ §177 StGB (prima della riforma).

¹⁸ *Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 18. Legislaturperiode*, disponibile all'indirizzo <https://www.bundestag.de/resource/blob/194886/696f36f795961df200fb27fb6803d83e/koalitionsvertrag-data.pdf>. Si veda in particolare il paragrafo "Kriminalität in allen gesellschaftlichen Bereichen wirksam bekämpfen", 145.

¹⁹ Sul punto si veda il commento di G. BEZJAK, *Der Straftatbestand des § 177 StGB (Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung) im Fokus des Gesetzgebers*, in *Kritische Justiz*, 49, 4, 2016. Per una critica all'interpretazione del vecchio §177 StGB per quanto riguarda l'elemento della minorata difesa, si veda anche T. HÖRNLE, *The New German Law on Sexual Assault and Sexual Harassment*, in *German Law Journal*, 18, 6, 2018.

²⁰ T. HÖRNLE, *op. cit.*, 1310. Si veda §177(5) StGB «Si applica la reclusione non inferiore a 1 anno qualora l'autore

La riforma ha previsto la riscrittura del paragrafo 177 StGB e l'ampliamento delle fattispecie da esso contemplate (ivi descritte in maniera dettagliata). Il titolo del paragrafo affianca alle già esistenti condotte di "coercizione sessuale" e "stupro" anche una nuova forma di "aggressione sessuale" (*sexueller Übergriff*). Centrale nel nuovo paragrafo 177 StGB è la mancanza del consenso della persona offesa, resa con la pur generica formula "*gegen den erkennbaren Willen*"²¹ (contro la ravvisabile volontà), che deve essere comunicata a parole o a gesti (incluso, per esempio, il pianto) all'ipotetico aggressore. Il legislatore ha comunque previsto una tutela per quei casi in cui la persona offesa, a causa delle circostanze in cui si trova, non sia in grado di esprimere tale mancanza di consenso. Rientrano in questa eventualità casi di coercizione (violenza o minaccia), di minorata difesa, ma anche situazioni in cui la vittima è colta di sorpresa²². Il sesto comma del paragrafo 177 disciplina i casi di particolare gravità, puniti con una pena non inferiore a due anni. In questo caso, l'identificazione delle condotte viene lasciata all'interprete, mentre il codice adotta la tecnica del "*Regelbeispiel*" menzionando come esempi tipici i casi di stupro (quindi con penetrazione, anche se non necessariamente da parte del reo) e le condotte poste in essere da più persone²³.

La seconda novità della riforma del 2016 consiste nell'introduzione di due nuovi paragrafi. Il paragrafo 184i StGB disciplina il più generico reato di "molestie sessuali"²⁴. Con questa norma si va a colpire chiunque "molesti un'altra persona toccandola fisicamente in maniera sessualmente connotata" andando così a colmare il vuoto di tutela che esisteva in precedenza per questi comportamenti. Anche in questo caso, è prevista una circostanza aggravante nel caso in cui le molestie siano compiute da più

1. usi violenza nei confronti della vittima, 2. minacci la vittima di un pericolo attuale per la vita o l'integrità fisica o 3. approfitti di una situazione in cui la vittima è indifesa alla mercé dell'agente». Si noti che nella nuova formulazione la violenza deve essere usata necessariamente nei confronti della persona offesa e non di terzi. Ulteriori circostanze aggravanti sono poi previste ai commi 7 e 8 nei casi in cui il reo metta in pericolo o danneggi la vita o l'incolumità della persona offesa.

²¹ §177 (1) StGB «Chiunque contro la ravvisabile volontà di un'altra persona compie sulla stessa o le fa compiere atti sessuali, oppure la induce a compiere o a subire atti sessuali con (o da parte di) una terza persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni».

²² §177 (2) StGB «Allo stesso modo è punito chi compie su di un'altra persona o fa compiere alla stessa atti sessuali o la induce a compiere o subire atti sessuali con (o da parte di) una terza persona quando: 1. L'autore approfitti di una situazione in cui la persona non è in grado di formare o esprimere una volontà contraria, 2. L'autore approfitti di una situazione in cui la capacità della persona di formare o esprimere la propria volontà sia considerevolmente limitata a causa della sua condizione fisica o psichica (a condizione che abbia ottenuto il consenso della persona agli atti sessuali), 3. L'autore approfitti di una situazione di sorpresa, 4. L'autore approfitti di una situazione in cui la vittima tema di subire un male rilevante in caso di resistenza, 5. L'autore costringa la persona a compiere o subire atti sessuali attraverso la minaccia di un male rilevante».

²³ §177 (6) StGB «Nei casi di particolare gravità si applica una pena non inferiore ai due anni di reclusione. Un caso di particolare gravità sussiste di regola quando: 1. L'autore si congiunga carnalmente alla vittima o compia (o faccia compiere alla stessa) simili atti sessuali, che siano tali da umiliarla, in particolare quando siano legati a una umiliazione fisica (stupro), oppure 2. L'atto viene compiuto da più persone in concorso».

²⁴ §184i StGB « (1) Chiunque molesti un'altra persona toccandola fisicamente in maniera sessualmente connotata sarà punito con una pena fino a due anni di reclusione o con una pena pecuniaria salvo si applichino pene più severe secondo altri commi di questo paragrafo. (2) In casi di particolare gravità si applica una pena tra i tre mesi e i cinque anni di reclusione. Un caso di particolare gravità sussiste di regola quando il fatto è compiuto da più persone in concorso. (3) Il fatto è procedibile a querela di parte, dunque la procedibilità d'ufficio è di fatto preclusa».

persone in maniera collettiva²⁵. La disposizione che ha creato più malcontento è invece il paragrafo successivo, il 184j StGB, adottato sull'onda dei già menzionati fatti avvenuti nella notte di Capodanno 2015. Tale paragrafo, dalla problematica applicazione e da molti criticato per un suo presunto contrasto con il principio di legalità, va a disciplinare i cosiddetti "reati di gruppo" (*Straftaten aus Gruppen*) e prevede la punibilità di colui il quale favorisca, o istighi, il compimento di uno dei reati previsti ai paragrafi 177 StGB e 184i StGB attraverso pressioni, a patto che tali condotte non integrino di per sé un reato punito in maniera più grave. Tale norma, mira a punire le aggressioni sessuali poste in essere da più persone in situazioni di affollamento ove risulta difficile verificare le condotte dei singoli. Di fatto, però, la norma finisce per estendere il concetto di partecipazione collettiva anche a forme di partecipazione indiretta, sollevando così dubbi in merito al rispetto del principio di individualità o personalità della responsabilità penale²⁶.

L'estensione della punibilità, da molti criticata, e il progressivo aumento delle pene apportati dall'ultima riforma²⁷ vanno a sommarsi a condizioni detentive già molto delicate per i *sex offenders*. La riprova sociale che accompagna gli autori di reati sessuali non si arresta al di fuori delle mura carcerarie, ma li accompagna anche all'interno degli istituti penitenziari. Soprattutto coloro che si sono resi autori di condotte sessuali nei confronti di donne e bambini rischiano di subire violenze da parte di altri detenuti. Proprio per questo motivo, in alcuni paesi tra cui l'Italia, vengono ospitati in sezioni per detenuti cosiddetti "protetti" all'interno delle quali si trovano anche altri soggetti, quali i collaboratori di giustizia o gli ex poliziotti²⁸. Ciò finisce per risultare in una condizione di privazione della libertà molto più dura rispetto alle sezioni ordinarie, in quanto i detenuti delle sezioni "protetti" sono di fatto isolati dagli altri detenuti e non hanno accesso ad attività ricreative o lavorative al di fuori della propria sezione²⁹. In Germania, dove non esistono tali sezioni speciali, i detenuti per i quali sussiste un rischio di subire violenza vengono di norma isolati. Per questo il trattamento terapeutico diventa ancor più fondamentale.

²⁵ §184i (2) StGB.

²⁶ §184j StGB «Chi favorisca il compimento di un reato tramite la partecipazione ad un gruppo che faccia pressioni su di un'altra persona perché la stessa compia tale reato è punito con una pena fino a due anni di reclusione o con la pena pecuniaria, quando uno dei componenti del gruppo compia un reato disciplinato dai paragrafi 177 o 184i e il reato non sia riconducibile ad altre disposizioni che prevedano una pena maggiore». Sul punto si vedano le critiche di F. MACRÌ, *op. cit.*, 30-31 e quelle più moderate di T. HÖRNLE, *op. cit.*, 1328 (che critica invece il mancato posizionamento di tale paragrafo nella parte generale e quindi la sua mancata applicabilità al di fuori dei reati sessuali). Le corti tedesche sembrano richiedere la sussistenza del dolo specifico al fine di rispettare le condizioni imposte dal paragrafo 27 StGB per la compartecipazione mentre il nuovo paragrafo 184j richiede solo un dolo generico. Per un commento critico alla riforma *tout court* si vedano anche M. FROMMEL, *Die Reform des Sexualstrafrechts* in *Neue Kriminalpolitik*, 30, 4, 2018; E. HOVEN, *Reform des Sexualstrafrechts – Ad-hoc-Gesetzgebung und Diskursstrategien*, in *Neue Kriminalpolitik*, 30, 4, 2018; M. ORRÙ, *Die kulturellen Grenzen der Sexualität. Über die Bedeutung kultureller normativer Tatbestandsmerkmale im Sexualstrafrecht diesseits und jenseits der Alpen*, in *Neue Kriminalpolitik*, 30, 4, 2018.

²⁷ Si noti che la riforma ha ricevuto anche critiche in senso opposto. Se infatti le ipotesi aggravate di atti sessuali (mediante violenza o minaccia grave) prevedono massimi edittali fino ai 15 anni di reclusione, per le ipotesi di base i limiti edittali minimi sono di soli 6 o 12 mesi. Sul punto si veda F. MACRÌ, *op. cit.*, 32.

²⁸ F. CARABELLESE, M. URBANO, F. CARABELLESE, G. GUALTIERI, A. POZZA, F. FERRETTI, A. COLUCCIA, *Il trattamento giudiziario dei sex offender: vecchi limiti, nuove opportunità*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, XIV, 3, 2020, 234.

²⁹ *Ibidem*.

2. Il trattamento terapeutico dei *sex offenders*: modelli a confronto

Il trattamento degli autori di reati sessuali ha da sempre creato numerosi problemi, con risvolti importanti sul piano etico. La necessità è infatti quella di bilanciare, da un lato, i bisogni della comunità, legati dunque alla riduzione del rischio di recidiva e al mantenimento della sicurezza pubblica e, dall'altro, le esigenze riabilitative del singolo³⁰. Inoltre, la percezione altamente negativa dei *sex offenders* all'interno della società ha fatto sì che il paradigma punitivo abbia a lungo prevalso su quello riabilitativo ed ha scoraggiato, per lo meno a livello di *policy*, l'implementazione di (misure preventive e) modelli trattamentali adeguati, a favore invece di soluzioni di controllo³¹. Tra le difficoltà che gli autori di reati sessuali presentano sono sicuramente da annoverare l'alto rischio di recidiva specifica³² e la diversità dei loro *modi operandi* (inclusa la presenza o meno di una psicopatologia), che rende difficile prevedere programmi trattamentali generalizzati³³.

In alcuni paesi europei ed extraeuropei si è optato per il trattamento farmacologico, che prevede, a fianco dei tradizionali psicofarmaci e antipsicotici, i trattamenti ormonali e la cosiddetta "castrazione chimica." Questo tipo di terapia viene da molti criticata (e in alcuni paesi come l'Italia non adottata perché considerata in violazione di diverse disposizioni legislative e costituzionali³⁴) per via delle sue implicazioni etiche e dei dubbi esistenti riguardo alla sua efficacia³⁵.

Le difficoltà e la resistenza riscontrate non hanno comunque impedito il proliferare di studi empirici, che già dagli anni '70 e '80 del secolo scorso hanno cominciato a dimostrare l'efficacia dei modelli riabilitativi sulla riduzione della recidiva³⁶. La sperimentazione è proseguita negli anni '90, quando tali studi, basati principalmente su di un approccio sociologico al crimine, hanno cominciato ad essere affiancati da approcci basati sulla psicologia, specialmente di tipo cognitivo-comportamentale³⁷. Tali programmi, si basano sull'ipotesi secondo cui il reato (e dunque il rischio di recidiva) sia il frutto di una distorsione cognitiva riguardante gli effetti della condotta sessuale sulla vittima³⁸. A differenza di quanto avviene nel panorama italiano, ove il trattamento terapeutico dei *sex offenders* è di fatto

³⁰ T. WARD, C.A. STEWART, *The Treatment of Sex Offenders: Risk Management and Good Lives*, in *Professional Psychology: Research and Practice*, 34, 4, 2003, 353.

³¹ D. GARLAND, *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*, Chicago, 2001.

³² R. LIEB, V.L. QUINSEY, L. BERLINER, *Sexual Predators and Social Policy Source*, in *Crime and Justice*, 23, 1998; K.R. HANSON, K.E. MORTON-BOURGON, *The Characteristics of Persistent Sexual Offenders: A Meta-Analysis of Recidivism Studies*, in *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73, 6, 2005.

³³ H.L. KRÖBER, *Sexualstraftäter – Klinisches Erscheinungsbild*, in H.L. KRÖBER, D. DÖLLING, N. LEYGRAF, *Kriminologie und forensische Psychiatrie*, Band 4, Darmstadt, 2009.

³⁴ Si vedano in proposito gli articoli 27(3) e 32(2) della Costituzione e l'articolo 5 del Codice civile.

³⁵ T. WARD, *Punishment or Therapy? The Ethics of Sexual Offending Treatment*, in *Journal of Sexual Aggression*, 16, 2010; F. CARABELLESE, G. ROCCA, C. CANDELLI, D. LA TEGOLA, J.M. BIRKHOFF, *La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, VI, 2, 2012, 75.

³⁶ Si vedano, *ex multis*, D.A. ANDREWS, J. BONTA, *The Psychology of Criminal Conduct*, 2nd edition, Cincinnati, OH, 1998; P. GENDREAU, D.A. ANDREWS, *Tertiary prevention: What the meta-analyses of the offender treatment literature tell us about what works*, in *Canadian Journal of Criminology*, 32, 1990.

³⁷ D.A. ANDREWS, J. BONTA, R.D. HOGE, *Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology*, in *Criminal Justice and Behavior*, 17, 1, 1990.

³⁸ F. CARABELLESE, M. URBANO, F. CARABELLESE, G. GUALTIERI, A. POZZA, F. FERRETTI, A. COLUCCIA, *op. cit.*, 230.

ancora legato alle singole iniziative di realtà virtuose³⁹, in diversi paesi europei, compresa la Germania, si è provveduto nel tempo a elaborare paradigmi teorici e modelli pratici che sono poi stati applicati (e valutati) su larga scala, al fine di ridurre la recidiva per questo tipo di reati. Due sono i modelli trattamentali che si sono affermati negli ultimi 30 anni (non solamente per gli autori di reati sessuali) e che vengono talvolta utilizzati in un approccio integrato: il *Risk-Need-Responsivity* (RNR) e il *Good Lives Model* (GLD).

Il modello RNR, di particolare importanza per questo contributo perché alla base della *Sozialtherapie*, si basa sull'idea che la criminalità sia il risultato di processi di apprendimento sociale e di alcuni deficit presenti nello sviluppo e nella vita degli autori di reato (deficit di socializzazione, disturbi della personalità, problemi legati all'ambiente in cui sono cresciuti, dipendenze da sostanze, etc.). Esso si è sviluppato e diffuso negli anni '80 del secolo scorso in particolare nei paesi anglosassoni, dove alcuni studi hanno dimostrato una riduzione della recidiva fino al 35% a seguito dell'implementazione di programmi di questo tipo⁴⁰. L'RNR ha nel tempo continuato ad essere modificato e migliorato, fino a divenire il principale modello di riferimento per i programmi trattamentali. Qui l'accento è posto sulla gestione dei rischi che il reo presenta e dunque sulla messa in sicurezza della collettività, piuttosto che, come si vedrà per il *Good Lives Model*, sul miglioramento della vita dell'individuo⁴¹. Gli elementi fondamentali su cui l'RNR si basa sono tre. Innanzitutto, la valutazione del rischio o meglio dei rischi specifici che ogni individuo presenta e che possono indurlo in futuro alla recidiva. Ogni trattamento inizia con una valutazione del rischio compiuta da professionisti sulla base di modelli specializzati: più alto sarà il rischio risultante da tale valutazione, più intenso sarà il trattamento a cui il soggetto verrà sottoposto (*matching*). In passato, tale valutazione veniva compiuta dal personale degli istituti penitenziari spesso in collaborazione con psichiatri, psicoterapeuti ed assistenti sociali sulla base della loro esperienza professionale. All'inizio degli anni '70, tuttavia, la valutazione del rischio ha cominciato a basarsi su modelli cosiddetti *evidence-based* che prendevano dunque in considerazione fattori puntuali di rischio (per esempio il consumo di sostanze o altri elementi che solitamente si legano a un più alto rischio di recidiva) e assegnavano ad essi un certo punteggio⁴². Questi si sono poi evoluti fino a considerare, a fianco dei fattori passati, anche fattori per così dire "dinamici", quindi legati al comportamento attuale e ai cambiamenti in atto nel soggetto (per esempio il lavoro o le compagne). Infine,

³⁹ Sul punto si vedano P. GIULINI, A. SCOTTI, *Il campo del trattamento del reo sessuale tra ingiunzione terapeutica e controllo benevolo*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 35, 4, 2013; A.C. BALDRY, *Dai maltrattamenti agli omicidi. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio*, sesta edizione, Milano, 2016; G. RUGGERO, S. BASILISCO, G. SCARDACCIONE, L. FONTANELLA, *La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 13, 1, 2019; F. CARABELLESE, M. URBANO, F. CARABELLESE, G. GUALTIERI, A. POZZA, F. FERRETTI, A. COLUCCIA, *op. cit.*; A. D'AMBROSI, N. DE ROSA, A. D'ANDREA, A. MACCARONE, *Prospettive d'intervento nel trattamento degli autori di violenza sessuale e di genere*, *Progetto Conscious*, 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.garantedetenutilazio.it/wp-content/uploads/2020/12/2.-Prospettive-d-intervento-nel-trattamento-degli-autori-di-violenza-sessuale-e-di-genera-IT.pdf>; I. VITOBELLO, *Il trattamento punitivo dei sex offender*, 2020, Tesi di Dottorato, disponibile all'indirizzo http://tesi.luiss.it/27215/1/135423_VITOBELLO_ILENIA.pdf.

⁴⁰ D.A. ANDREWS, J. BONTA, *Rehabilitating Criminal Justice Policy and Practice*, in *Psychology, Public Policy, and Law*, 16, 1, 2010, 39.

⁴¹ T. WARD, C.A. STEWART, *op. cit.*, 353.

⁴² J. BONTA, D.A. ANDREWS, *Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation* (User Report 2007-06), Ottawa, 3.

più di recente, i modelli di valutazione del rischio hanno integrato ai fattori classici anche fattori personali considerati importanti ai fini del trattamento⁴³. Il secondo elemento del modello RNR consiste nell'individuazione dei bisogni criminogenici legati alle singole condotte, bisogni che devono anch'essi formare oggetto specifico del trattamento. Tali bisogni sono considerati un sottoinsieme dei fattori di rischio e si caratterizzano come criminogenici perché al loro variare corrisponde una variazione nei livelli di recidiva⁴⁴. Nel caso dei *sex offenders*, essi possono includere, per esempio, forme devianti di eccitazione sessuale, bassi livelli di autocontrollo, problemi nella regolazione emotiva, deficit di intimità o di capacità relazionali, orientamenti antisociali, etc.⁴⁵ Infine, l'elemento della *responsivity*, quindi della ricettività dell'autore, fa sì che il trattamento venga disegnato in modo da massimizzare le possibilità di apprendimento, tenendo quindi conto delle capacità e delle motivazioni dell'agente. Affinché il soggetto riesca ad assorbire pienamente il contenuto del programma trattamentale e, dunque, a cambiare il proprio atteggiamento, si dovranno tenere in considerazione diversi fattori, quali ad esempio il livello di istruzione, le capacità cognitive, il genere e, in particolare, la motivazione a partecipare al programma⁴⁶. Questi tre elementi fondamentali dell'RNR sono poi accompagnati da un quarto principio, quello della discrezionalità, che permette ai professionisti di discostarsi dai principi precedenti nel caso in cui lo ritengano necessario e fornisce quindi un certo grado di flessibilità al programma⁴⁷.

Il modello RNR viene da alcuni criticato per il rischio di risultare poco attraente per il reo. Il fatto di concentrarsi eccessivamente sul passato e di dare importanza quasi esclusivamente ai fattori di rischio e ai bisogni criminogenici del soggetto, rischia infatti di non fornire una prospettiva attraente allo stesso. Come notano *Ward e Stewart*, i trattamenti basati interamente sull'approccio RNR sono spesso formulati in maniera negativa, in quanto si concentrano sulla necessità di eliminare, ridurre, estinguere o ancora evitare determinati comportamenti⁴⁸. Gli stessi autori suggeriscono, specialmente per i *sex offenders*, di integrare il modello RNR con il *Good Lives Model* (GLD). Tale modello si basa sull'assunto che i bisogni, beni e valori primari (*human goods*) di tutti gli individui siano simili e che al fine di ridurre le probabilità di recidiva sia necessario aiutare il reo ad acquisire strumenti utili a soddisfare i propri desideri e dunque a costruirsi una vita migliore⁴⁹. Al contrario dell'RNR, dunque, questo modello si concentra sull'implementazione di un piano di vita futuro per il reo, piuttosto che sulla gestione dei rischi, che vengono invece trattati come semplici ostacoli a tale implementazione⁵⁰. La possibilità di trasformare una determinata concezione di una "buona vita" in concrete modalità di vita dipende da fattori sia interni (capacità) sia esterni (opportunità e forme di supporto). Il GLD cerca dunque di fornire all'individuo sia le capacità (interne) sia le opportunità (esterne) per poter raggiungere i propri *human*

⁴³ D.A. ANDREWS, J. BONTA, J.S. WORMITH, *The recent past and near future of risk and/or need assessment*, in *Crime and Delinquency*, 52, 1, 2006. Sulla valutazione del rischio si veda anche A.C. BALDRY, *op. cit.*

⁴⁴ D.A. ANDREWS, J. BONTA, R.D. HOGE, *op. cit.*, 31.

⁴⁵ T. WARD, C.A. STEWART, *op. cit.*, 354.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ D.A. ANDREWS, J. BONTA, R.D. HOGE, *op. cit.*, 20; T. WARD, C.A. STEWART, *op. cit.*, 354.

⁴⁸ T. WARD, C.A. STEWART, *op. cit.*

⁴⁹ A.C. BALDRY, A. RODONTINI, *L'intervento terapeutico in ambito penitenziario: limiti e opportunità con detenuti sex offender*, in *Rassegna Italiana di Criminologia*, XII, 1, 2018, 33.

⁵⁰ T. WARD, C.A. STEWART, *op. cit.*, 353.

goods in una maniera che sia socialmente accettabile, adattando dunque le capacità del soggetto all'ambiente in cui lo stesso vive.⁵¹ In un approccio integrato dei due modelli, i rischi e bisogni criminogenici identificati sulla base delle valutazioni menzionate in precedenza verrebbero dunque presi in considerazione quali ostacoli al raggiungimento dei bisogni primari (attraverso un comportamento prosociale), che rimarrebbe l'obiettivo principale del trattamento⁵².

3. Il trattamento dei *sex offenders* in Germania: la *Sozialtherapie*

In Germania, il trattamento terapeutico durante l'esecuzione della pena per gli autori di reati sessuali e di reati gravi⁵³ è divenuto obbligatorio. Nel caso di condanne inferiori ai due anni in cui si applica la sospensione condizionale della pena, esso può avvenire sul territorio, in maniera ambulatoriale sulla base di un "contratto di terapia" che indichi i modi, i tempi e gli obiettivi del programma (solitamente della durata di un anno)⁵⁴. Il paragrafo 9 dello *Strafvollzugsgesetz* (*StVollzG*, letteralmente "legge sull'esecuzione della pena") prevede invece che, nei casi di condanne superiori ai due anni per i reati contro la libertà (*rectius* "autodeterminazione") sessuale, disciplinati ai paragrafi 174-180 e 182 dello *Strafgesetzbuch*, e ove si ritenga indicato a seguito di una prima valutazione⁵⁵, il condannato venga trasferito in una struttura per la *Sozialtherapie* (*sozialtherapeutische Anstalt* anche detta *Sotha*⁵⁶). Tali strutture, che possono essere indipendenti oppure reparti specializzati all'interno di normali istituti penitenziari, vennero previste dalla riforma penale e penitenziaria del 1969 e rese operative nel 1977 con l'entrata in vigore dello *Strafvollzugsgesetz*. Inizialmente, questo tipo di trattamento era riservato, su base volontaria, ad autori recidivi con forti disturbi della personalità, ad autori di reati sessuali in presenza di una prognosi negativa (e quindi un rischio medio-alto di recidiva), ai giovani-adulti recidivi e ai soggetti non imputabili⁵⁷. Con la riforma dei reati sessuali del 1998⁵⁸ e con una successiva modifica intervenuta nel 2003 si è provveduto da un lato ad allargare la categoria dei possibili fruitori di questa terapia fino ad includere tutti gli autori di reati sessuali e di reati gravi, dall'altro ad affievolire sempre più l'elemento della volontarietà, fino ad arrivare ad imporla ai condannati a pene detentive superiori ai due anni per reati sessuali ritenuti a rischio di recidiva. Il trattamento tramite socioterapia rimane invece previsto su base volontaria per gli autori di reati gravi e per gli autori di reati sessuali

⁵¹ *Ibidem*, 356-357; A.C. BALDRY, A. RODONTINI, *op. cit.*, 33.

⁵² A.C. BALDRY, A. RODONTINI, *op. cit.*, 358.

⁵³ Per reati gravi si intendono l'omicidio, le lesioni personali e delitti contro il patrimonio, tra cui rapina, estorsione, furto in abitazione (e forme aggravate di furto), nonché, seppur in numero minore, truffa, frode e appropriazione indebita. Sul punto si veda M. MOOSBURNE, *Sozialtherapie im Strafvollzug 2021 Ergebnisübersicht der Stichtagserhebung zum 31.03.2021*, Kriminologische Zentralstelle, Wiesbaden, 2021, 36 ff.

⁵⁴ F. CARABELLESE, G. ROCCA, C. CANDELLI, D. LA TEGOLA, J.M. BIRKHOFF, *op. cit.*, 78.

⁵⁵ La valutazione può avvenire all'interno degli stessi istituti o reparti specializzati nei quali i detenuti vengono trasferiti per un periodo di circa 4-6 settimane. Solitamente il trattamento viene considerato adeguato (e quindi richiesto) quando vi siano probabilità di recidiva medio-alte e quando la prognosi riguardo agli effetti dello stesso sia positiva. Non viene invece considerata come impedimento la mancanza di motivazione da parte del detenuto, sebbene questa possa influire negativamente sulla valutazione rispetto alla prognosi del trattamento.

⁵⁶ §9 (1) *StVollzG*.

⁵⁷ J. ENDRES, C. GROß, *Sozialtherapie als Behandlungsform im Strafvollzug*, in B.D. MEIER, K. LEIMBACH (a cura di) *Gefängnisse im Blickpunkt der Kriminologie*, Berlin, 2020, 142.

⁵⁸ *Gesetz zur Bekämpfung von Sexualdelikten und anderen gefährlichen Straftaten*, No. 6 del 30 gennaio 1998.

condannati a pene detentive inferiori ai due anni⁵⁹. Secondo gli ultimi dati disponibili, la percentuale di detenuti per reati sessuali ammonta a quasi il 50% del totale dei detenuti all'interno di questi istituti (a fronte di un 23,2% nel 1997). In leggero aumento è anche la percentuale di detenuti per omicidi (26,7%) mentre in forte riduzione sono i condannati per delitti contro la proprietà (11,6%)⁶⁰.

L'utilizzo di questo tipo di trattamento negli ultimi decenni ha subito un importante incremento. Secondo i più recenti dati forniti dall'ufficio centrale di criminologia (*kriminologische Zentralstelle*), aggiornati al 31 marzo 2021, le strutture che praticano questo tipo di terapia in Germania sono 71 (di cui 69 attive) per un totale di 2361 posti, utilizzati all'83,8%⁶¹. Tra queste, solo sei prendono in carico anche donne autrici di reati sessuali o di reati gravi, mentre le rimanenti ospitano esclusivamente uomini. 44 di queste si concentrano sul trattamento di detenuti adulti, mentre 21 si occupano di detenuti provenienti da un processo minorile (tra i 14 e i 18 anni, in alcuni casi fino ai 21 anni)⁶². Negli anni, si è registrato un significativo cambiamento per quanto riguarda l'anagrafica dei detenuti ospitati all'interno degli istituti socioterapeutici. Mentre infatti fino agli anni '90 del secolo scorso i tre quarti di questi erano persone tra i 21 e i 40 anni, negli ultimi due decenni si è registrato un incremento dei detenuti al di sotto dei 21 anni (da 5,6% a 10,4%), ma soprattutto al di sopra dei 50 anni (da 3,2% a 25,8%)⁶³.

Per quanto riguarda la regolamentazione delle *Sothas*, lo *Strafvollzugsgesetz* prevede una disciplina alquanto scarna, contenuta nei paragrafi 123-126⁶⁴. Al fine di orientare gli operatori nel proprio lavoro, di stabilire obiettivi, condizioni e standard minimi di risultato, il gruppo di lavoro "AK Sotha" emana periodicamente delle linee guida⁶⁵. Esse contengono indicazioni riguardo all'organizzazione delle strutture e del personale, ai requisiti di spazio e fissano altresì i criteri per valutare l'opportunità di trasferimento di un detenuto all'interno di una *Sotha*⁶⁶. Per quanto riguarda il personale, si prevede ad esempio la presenza di esperti con una formazione in pedagogia, di assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, psichiatri e di personale dirigente e si richiede che gli stessi abbiano diritto a una formazione continua e a una supervisione all'esterno della struttura⁶⁷. Le linee guida indicano un rapporto tra personale non specializzato e detenuti di uno a due nel caso delle strutture indipendenti, di uno a tre nel caso di sezioni specializzate⁶⁸. Le strutture che ospitano i detenuti sottoposti a trattamento

⁵⁹ §9 (2) StVollzG.

⁶⁰ M. MOOSBURNE, *op.cit.*, 37.

⁶¹ *Ibidem*, 7 e 11.

⁶² *Ibidem*, 7.

⁶³ J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 143.

⁶⁴ §§ 123-126 StVollzG.

⁶⁵ *Arbeitskreis Sozialtherapeutische Anstalten im Justizvollzug e.V.* Le ultime linee guida pubblicate nel 2016, *Sozialtherapeutische Anstalten und Abteilungen im Justizvollzug. Mindestanforderungen an Organisation und Ausstattung sowie Indikation zur Verlegung*, sono disponibili all'indirizzo <http://sotha.de/downloads/64/Mindestanforderungen2016.pdf>.

⁶⁶ Per un'analisi dei criteri utilizzati dai vari Länder si vedano S. SUHLING, B. WISCHKA, *Indikationskriterien für die Verlegung von Sexualstraftätern in eine sozialtherapeutische Einrichtung*, in *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 91, 3, 2008.

⁶⁷ *Sozialtherapeutische Anstalten und Abteilungen im Justizvollzug. Mindestanforderungen an Organisation und Ausstattung sowie Indikation zur Verlegung*, 3.

⁶⁸ *Ibidem*, 5. Il rapporto tra personale specializzato (psicologi, assistenti sociali, etc.) e detenuti è invece di uno a dieci. Si noti che questi criteri spesso non vengono soddisfatti.

socioterapeutico devono prevedere una capienza non inferiore ai 20 e non superiore ai 60 posti, in modo da offrire una dimensione “comunitaria” che rimanga però gestibile da parte del personale. Ogni detenuto ha diritto a una stanza singola all’interno di una unità abitativa che preveda una stanza comune, una cucina, una lavanderia e alcune stanze per il personale. Come si è detto, tali strutture sono talvolta indipendenti, talvolta parte di un istituto penitenziario. In questo caso, tuttavia, è necessario assicurare che i locali destinati alla *Sozialtherapie*, inclusi quelli destinati alle attività di lavoro, ricreazione e sport, si trovino in ambienti separati, come avviene solitamente con le sezioni protetti⁶⁹. Le linee guida si esprimono altresì sui criteri per il trasferimento a una unità per la socioterapia, per esempio in presenza di un disturbo della personalità o dello sviluppo sociale, in presenza di una motivazione al cambiamento e ove sussistano requisiti cognitivi e linguistici per la partecipazione al programma trattamentale⁷⁰.

Il trattamento socioterapeutico operato all’interno di tali strutture è, come si diceva, un trattamento integrato di tipo cognitivo-comportamentale, basato sul modello dell’RNR, che comprende diverse attività, tra cui percorsi professionali e scolastici, opportunità di lavoro all’interno dell’istituto, lavori socialmente utili, attività ricreative e, non da ultimo psicoterapia individuale e di gruppo⁷¹. *Endres e Schwanengel* lo definiscono un «metodo omnicomprensivo e istituzionalizzato di trattamento stazionario degli autori di reati sessuali finalizzato alla prevenzione della recidiva tramite strumenti psicoterapeutici, psicologici, socio-pedagogici, nonché strumenti legati al lavoro e all’ambiente e mirato altresì alla preparazione alla scarcerazione⁷²». Compito fondamentale delle strutture socioterapeutiche è dunque quello di assicurare ai soggetti ivi ospitati un’atmosfera di supporto capace di incoraggiare comportamenti prosociali e di facilitare l’applicazione degli insegnamenti derivanti dal trattamento alla vita quotidiana e in particolare alle relazioni interpersonali⁷³. Punti nodali del trattamento sono la storia del detenuto, i reati commessi e le sue relazioni sociali e il suo obiettivo finale è il cambiamento dei cosiddetti fattori di rischio dinamici e include, tra gli altri, moduli sulla gestione della rabbia e delle emozioni, degli atteggiamenti disfunzionali e strategie di *problem-solving*. I pazienti ricevono trattamenti specifici per il tipo di reato ma anche trattamenti rivolti in via generica a più categorie di detenuti, mentre l’intensità degli stessi dipende dal livello di rischio riscontrato nella fase di valutazione⁷⁴. Ciò che è importante sottolineare è che la terapia non si rivolge genericamente alla cura problemi psichici dell’individuo, ma solamente alla modifica dei fattori che agevolano la commissione di reati, per questo viene comunemente anche chiamata *Kriminaltherapie*⁷⁵.

⁶⁹ *Ibidem*, 4-5.

⁷⁰ *Ibidem*, 5. Nelle linee guida sono altresì elencati diversi criteri che devono far propendere per un giudizio negativo rispetto al trasferimento del detenuto nella *Sotha*.

⁷¹ G. WÖßNER, A. SCHWEDLER, *Correctional Treatment of Sexual and Violent Offenders: Therapeutic Change, Prison Climate, and Recidivism*, in *Criminal Justice and Behavior*, 41, 7, 2014, 866.

⁷² J. ENDRES, F. SCHWANENGEL, *Straftäterbehandlung*, in *Bewährungshilfe*, 62, 4, 2015, 300.

⁷³ G. WÖßNER, A. SCHWEDLER, *op. cit.*, 866.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 145.

3.1. Le fasi del trattamento.

3.1.1 La presa in carico e la fase centrale del trattamento

Il trasferimento del detenuto all'interno di un istituto o di un dipartimento deputato alla *Sozialtherapie* avviene solitamente due o tre anni prima del momento previsto per la scarcerazione (stimato allo scadere dei due terzi della pena detentiva)⁷⁶. Il primo passo all'interno dell'istituto consiste nell'assegnare il detenuto a un terapeuta di riferimento che lo accompagnerà per tutta la durata del trattamento. Il primo compito del terapeuta è quello di compiere una valutazione sul soggetto. Tale valutazione varia parzialmente a seconda degli istituti, ma consta principalmente di test della personalità e test cosiddetti *kriminalpsychologisch*, volti per esempio a rilevare eventuali psicopatie, ed è accompagnata da una valutazione del rischio compiuta sulla base di diversi modelli. Da questo momento in poi ha avvio una fase di orientamento che solitamente ha una durata di circa otto settimane e che serve a definire gli obiettivi e le motivazioni personali nonché i dubbi e le insicurezze legate al trattamento, così come anche a gestire le prime dinamiche di gruppo e gli eventuali conflitti che ne scaturiscono⁷⁷. Viene stilato un piano terapeutico sulla base degli atti a disposizione ma anche sulla base di testimonianze di altri soggetti che sono o sono stati in contatto con il sottoposto a trattamento e si cerca sin dal principio di promuovere, a fianco delle motivazioni esterne al soggetto (che solitamente hanno a che fare con una scarcerazione anticipata) delle motivazioni interne o intrinseche che portino ad un effettivo cambiamento⁷⁸.

Come si è detto, la terapia consta sia di programmi di gruppo sia di colloqui individuali. Inizialmente, si incoraggerà l'individuo a sperimentare lavori manuali e creativi (cosiddetta *Beschäftigungstherapie*) e programmi sportivi che possano aiutarlo a lavorare sulle proprie emozioni e sul proprio impegno⁷⁹. Altrettanto importante è la cosiddetta *Milieuthérapie*, che coinvolge tutti gli ospiti di una determinata unità abitativa (circa 7-12 persone) e che persegue l'obiettivo principale di favorire le capacità relazionali e il senso di responsabilità tra gli stessi e di combattere l'influenza di determinate subculture sul vivere insieme. La dinamica di gruppo e la costruzione di relazioni significative sono infatti elementi centrali della *Sozialtherapie* e criteri fondamentali nella decisione circa la scarcerazione⁸⁰. Sempre tra le attività collettive rientrano i programmi disegnati specificamente per gli autori di reati sessuali (*BPS*). Questi ricalcano in buona parte l'approccio inglese del *Sex Offender Treatment Program* (SOTP) e sono strutturati in circa 80 incontri (settimanali o bisettimanali), ove si affrontano i temi della violenza e dell'aggressività, gli interessi sessuali e la regolazione degli impulsi. La prima parte è comune a tutti i *sex offenders*, mentre la seconda è specifica a seconda del tipo di delitto. Anche qui, l'obiettivo è quello di un riconoscimento dei fattori di rischio e di una assunzione di responsabilità, soprattutto per quanto riguarda i comportamenti futuri, finalizzata dunque a scongiurare il rischio di recidiva⁸¹. Molto più discussa è invece la necessità o meglio l'opportunità di lavorare in maniera approfondita sui dettagli del reato e quindi anche sull'assunzione di responsabilità per lo stesso e sullo sviluppo di empatia verso la

⁷⁶ J. ENDRES, F. SCHWANENGEL, *op. cit.*, 146.

⁷⁷ SOZIALTHERAPEUTISCHE ANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG, *Konzeption*, 2012, 4.

⁷⁸ J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 148.

⁷⁹ SOZIALTHERAPEUTISCHE ANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG, *op. cit.*, 5-6.

⁸⁰ *Ibidem*, 8-9.

⁸¹ J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 149-151; SOZIALTHERAPEUTISCHE ANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG, *op. cit.*, 7.

vittima⁸². Nonostante alcuni programmi, per lo meno in passato, si siano focalizzati anche su questi elementi, attualmente gli stessi vengono da molti esclusi dagli obiettivi del trattamento e fortemente criticati⁸³. La necessaria assunzione della responsabilità per il reato, infatti, oltre ad essere considerata elemento non determinante ai fini della riuscita del trattamento, mal si concilia con l'obbligatorietà dello stesso, prevista dalle più recenti riforme. In alcuni casi, anche il fatto di mentire durante la terapia non può e non deve essere interpretato come un indizio negativo rispetto alla prognosi di riuscita. L'impiego di giustificazioni o di tecniche di neutralizzazione può invece talvolta rappresentare un segnale positivo se ed in quanto volto a diminuire la stigmatizzazione e a preservare una determinata immagine di sé, soprattutto durante le terapie di gruppo⁸⁴. Alle citate terapie di gruppo si accompagnano, per tutta la durata del trattamento, colloqui di psicoterapia individuale. Questi possono seguire diversi approcci ma sono generalmente volti a favorire il riconoscimento di eventuali deficit e risorse, a facilitare il cambiamento e dunque a raggiungere gli obiettivi stabiliti. Inoltre, tra una seduta e l'altra, vengono assegnati compiti al detenuto, al fine di integrare nella sua quotidianità i contenuti della terapia⁸⁵.

3.1.2. La preparazione alla scarcerazione e l'assistenza successiva

Come si è detto, la preparazione alla scarcerazione del detenuto e il reinserimento nella società sono aspetti fondamentali della terapia e divengono sempre più rilevanti con l'avvicinarsi della fine del trattamento. Il cosiddetto *Rückfallvermeidungsplan* (piano per evitare la recidiva) viene elaborato in maniera dettagliata dal detenuto e dal terapeuta di riferimento e funge da *trait d'union* tra il trattamento intramurario e l'assistenza extra muraria ricevuta successivamente⁸⁶. Aspetto chiave di tale piano è l'elaborazione di strategie individuali capaci di interrompere la catena di azioni che porta (o ha portato in passato) al compimento di un reato. Allo stesso tempo si elaborano strategie che possano facilitare uno stile di vita scevro dal compimento di reati e che tengano in considerazione i rischi, i bisogni criminogenici e la *responsivity* propri del detenuto. Tra gli aspetti da considerare sono per esempio le difficoltà nella ricerca di un lavoro, problemi relazionali o finanziari, esclusione sociale, solitudine, etc. Fondamentale nella formulazione del piano è il linguaggio: gli obiettivi sono sempre formulati in maniera positiva e non negativa, dunque propositi di fare anziché di non fare e si tratta spesso di propositi gradualisti⁸⁷. Allo stesso tempo, si provvede a fornire al soggetto una preparazione concreta per il periodo che seguirà alla rimessa in libertà. Gli viene offerto un aiuto nella ricerca di una casa, di un lavoro, ma anche nella coltivazione di hobby al di fuori dell'istituto penitenziario. L'ultimo periodo di trattamento prima della scarcerazione viene inoltre caratterizzato dalla crescente concessione di permessi o dal trasferimento in una sezione "aperta", al fine di consentire un graduale re-inserimento del soggetto

⁸² Su questo punto si veda il capitolo conclusivo per un raffronto con la realtà italiana. Si noti che la stessa discussione ha luogo in merito ai programmi di giustizia riparativa. In questo ambito, non sempre l'assunzione esplicita di responsabilità è ritenuta necessaria ai fini della partecipazione, quel che rileva è infatti la presa di responsabilità rispetto ai comportamenti futuri.

⁸³ J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 149-150.

⁸⁴ *Ibidem*.

⁸⁵ *Ibidem*, 151; SOZIALTHERAPEUTISCHE ANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG, *op. cit.*, 7.

⁸⁶ J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 152.

⁸⁷ *Ibidem*.

nella società. Il paragrafo 124 *StVollzG* prevede che i detenuti possano lasciare l'istituto per un periodo massimo di sei mesi, sia per motivi di lavoro, che per vacanza. Ciò permette loro di esercitare le tecniche apprese durante il periodo di trattamento nella vita quotidiana al di fuori del carcere, ma anche di portare nuovi impulsi ed eventuali difficoltà all'interno terapia⁸⁸.

La fine della *Sozialtherapie* non coincide necessariamente con la liberazione del detenuto, sia essa una liberazione condizionale o una liberazione *tout court*. Proprio al fine di diminuire il rischio di recidiva, nella fase successiva alla scarcerazione, la maggior parte delle *Sothas* prevede una fase di assistenza (*Nachsorge*) fornita in cooperazione con i servizi di messa alla prova (*Bewährungshilfe*)⁸⁹. A tal fine, il paragrafo 126 *StVollzG* prevede che il personale all'interno degli istituti per la *Sozialtherapie* sia numericamente adeguato a fronte alle richieste di assistenza successiva al ritorno in libertà. Assistenza che potrà essere fornita sia in forma di consulto sia, come previsto al paragrafo 125 della stessa legge, come riammissione all'interno dell'istituto penitenziario, ove l'ex detenuto ne faccia richiesta e ciò si dimostri utile ai fini della terapia.

4. Conclusioni e questioni aperte

Da questa breve analisi dell'istituto della *Sozialtherapie* sembra che l'esperienza e la professionalità accumulate durante questi decenni all'interno del sistema penitenziario tedesco abbiano contribuito a migliorare il trattamento offerto ai detenuti di reati sessuali e a renderlo più specifico. A parere di chi scrive, due sono le criticità che rimangono da discutere e che rischiano di inficiare la validità di questo istituto: la riduzione della recidiva e il carattere obbligatorio del trattamento.

Gli effetti di un determinato trattamento sulla riduzione della recidiva sono, come si sa, difficili da misurare. Alcuni studi compiuti in passato hanno dimostrato una riduzione pari talvolta all'8%, al 17% fino ad arrivare al 50% a seguito del trattamento con la *Sozialtherapie*⁹⁰. Queste cifre vengono però dai più criticate. Innanzitutto, nel caso di una terapia così complessa e che consta di una varietà molto ampia di strumenti diviene difficile testare l'efficacia di ciascuno di essi. Alcuni studi hanno per esempio dimostrato un cambiamento positivo rispetto ad alcuni fattori di rischio, ma ciò non si traduce necessariamente in una riduzione del rischio di recidiva⁹¹. Inoltre, anche per via del carattere obbligatorio del trattamento per alcune categorie di individui, è molto difficile compiere esperimenti come i *randomized controlled trials*, in cui si comparano gruppi di soggetti sottoposti a trattamento e gruppi non sottoposti allo stesso⁹². Ulteriore problema dei detenuti ospitati all'interno delle *Sothas* è che una parte rilevante degli stessi interrompe il trattamento prima del termine, per volontà propria o più spesso del personale dell'istituto. Secondo i dati disponibili, nel 2021, la percentuale di detenuti

⁸⁸ *Ibidem*, 152-153.

⁸⁹ SOZIALTHERAPEUTISCHE ANSTALT BADEN-WÜRTTEMBERG, *op. cit.*, 15.

⁹⁰ Si vedano tra gli altri B. WISCHKA, H. VAN DEN BOOGART, *Sozialtherapie im Justizvollzug*, in B. MAELICKE, S. SUHLING (a cura di), *Das Gefängnis auf dem Prüfstand*, Wiesbaden, 2018. Sulla necessità di compiere studi sulla riduzione della recidiva in questo contesto si vedano anche S. ETZLER, M. MOOSBURNER, M. RETTENBERGER, *Therapie bei Straffälligkeit: zur Entwicklung der Sozialtherapie im deutschen Justizvollzug*, in *Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie*, 14, 2020, 104.

⁹¹ G. WÖßNER, A. SCHWEDLER, *op. cit.*, 876.

⁹² J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 156.

rimandata alla struttura di origine è stata pari al 45%. La maggior parte dei rinvii (38,8%) è avvenuta su richiesta dell'istituto, mentre solo una minima parte (6,2%) su richiesta del detenuto. Le ragioni del rinvio variano a seconda del soggetto e vanno dal rifiuto di adempiere ai compiti del trattamento, al consumo di sostanze fino alle minacce rivolte al personale della struttura⁹³. Il fatto che dopo quasi 50 anni di utilizzo non si abbiano ancora dati certi sull'efficacia della *Sozialtherapie* sulla riduzione della recidiva è per molti motivi di critica⁹⁴. Il mancato incremento nel numero di istituti addetti al trattamento (per lo meno negli ultimi anni), il loro utilizzo a capienza ridotta e il numero elevato di rinvii alle strutture di origine dimostra, secondo alcuni, che la *Sozialtherapie* è entrata in una fase di crisi⁹⁵. Allo stesso tempo, però, si è notato come politiche criminali sempre più repressive (soprattutto nei confronti dei *sex offenders*) abbiano portato a modifiche nelle prassi interne alle *Sothas*, come ad esempio la riduzione dei permessi al di fuori degli istituti, considerati fondamentali al fine di mettere in pratica i cambiamenti sviluppati durante la terapia.

L'altro fattore che, soprattutto se letto in chiave di comparazione con il sistema italiano, suscita parecchie perplessità è il carattere obbligatorio del trattamento. Si è visto come l'elemento di volontarietà inizialmente previsto dalla normativa in materia di *Sozialtherapie* sia andato via via affievolendosi fino ad essere quasi completamente eliminato per gli autori di reati sessuali condannati a pene detentive superiori ai due anni. All'interno del nostro ordinamento, l'imposizione del trattamento, e dunque la sua obbligatorietà, viene fermamente rigettata. La rilevanza del consenso del detenuto è stata più volte riaffermata in dottrina e in giurisprudenza quale elemento chiave della finalità rieducativa⁹⁶. Già nel 1990, la Corte costituzionale, nel ribadire la necessità che la pena debba tendere a rieducare, chiariva che

«Ciò che il verbo “tendere” vuole significare è soltanto la presa d'atto della divaricazione che nella prassi può verificarsi tra quella finalità e l'adesione di fatto del destinatario al processo di rieducazione: com'è dimostrato dall'istituto che fa corrispondere benefici di decurtazione della pena ogniqualvolta, e nei limiti temporali, in cui quell'adesione concretamente si manifesti (liberazione anticipata).»⁹⁷

Il divieto di imposizione del trattamento e la libertà di scelta in questo ambito sono dunque visti come espressione della libera autodeterminazione del soggetto in fase esecutiva. Inoltre, il consenso del detenuto viene solitamente considerato come unica garanzia di buona riuscita del trattamento, diversamente da quanto avviene nel sistema tedesco. In Germania, come si è detto, l'assunzione di responsabilità del *sex offender* per il fatto di reato, così come lo sviluppo di empatia per la vittima, non sono considerati fattori determinanti all'interno del percorso socioterapeutico. In Italia, al contrario, sembra

⁹³ M. MOOSBURNE, *op. cit.*, 46.

⁹⁴ J. ENDRES, C. GROß, *op. cit.*, 154.

⁹⁵ *Ibidem*, 158.

⁹⁶ A. MENGHINI, *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria*, in A. MENGHINI, E. MATTEVI (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, *Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza*, Trento.

⁹⁷ Corte cost., sentenza 2 Luglio 1990, n. 313. Per un commento alla stessa si veda G. FIANDACA, *Pena “patteggiata” e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale*, in *Il Foro Italiano*, 113, Parte I, 1990. Si veda inoltre la più recente sentenza Corte cost. n. 149/2018. Sul punto E. DOLCINI, *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7-8, 2018; A. MENGHINI, *op. cit.*

che un percorso di revisione critica venga spesso considerato come condizione necessaria di una riuscita rieducazione⁹⁸.

Anche all'interno dell'ordinamento italiano, tuttavia, la ribadita rilevanza del consenso sembra cozzare con quanto previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario (o.p.) dall'art. 4-bis (1-*quinquies*) secondo cui nel caso di reati contro la libertà sessuale compiuti in danno di minore «il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge⁹⁹». Sembrerebbe dunque che, in determinati casi previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario, la libertà del consenso del detenuto quanto alla sua partecipazione ad un programma di trattamento possa essere revocata in dubbio, diventando condizione per l'accesso alle misure alternative. In questo caso, infatti, si rende evidente come verosimilmente il condannato sarà condizionato nella prestazione del consenso.

In Germania, la questione della obbligatorietà del trattamento non viene considerata particolarmente problematica. La previsione di un periodo di osservazione, i criteri forniti al fine di determinare l'opportunità di trasferire il detenuto all'interno di una *Sotha* e la possibilità (invero spesso usata) di interrompere il trattamento, vengono dai più ritenuti elementi sufficienti e dunque alternativi alla necessità del consenso. In Italia, al di là del dato costituzionale e della sua elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, è invece il contesto operativo a creare preoccupazione. Salvo poche buone prassi presenti in alcuni istituti penitenziari¹⁰⁰, l'offerta di programmi trattamentali ha certamente ampi margini di miglioramento.

Pur tenendo conto delle critiche che si possono rivolgere all'istituto della *Sozialtherapie*, lo stesso sembra dunque rispondere ad alcuni principi costituzionali considerati fondamentali nella fase esecutiva e ribaditi più volte anche dalla nostra giurisprudenza costituzionale. Il trattamento all'interno delle *Sothas* è infatti uno strumento di reinserimento graduale (o progressivo) all'interno della società, è estremamente flessibile, proprio per la varietà di strumenti e programmi utilizzati (intra ed extra murari) ed è, come si è visto, altamente individualizzato¹⁰¹. Sembra rispondere alle previsioni contenute anche all'interno della nostra legge sull'ordinamento penitenziario che richiama i principi di autonomia,

⁹⁸ Si veda da ultimo il d.lgs. n. 123/2018 «Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione». Sul ruolo della revisione critica nel nostro ordinamento si veda B. SPRICIGO, *La "riflessione critica sul reato" e l'automatismo ostativo dell'art. 4-bis o.p.*, in *Criminalia*, 2013.

⁹⁹ Cfr. art. 4-bis comma 1-*quinquies* l. 354/1975, che si riferisce in particolare ai reati di cui agli articoli 583-*quinquies*, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-*quinquies*, 609-quater, 609-*quinquies* e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-*octies* del medesimo codice. Più in generale l'art. 4-bis o.p. disciplina quello che è stato definito doppio binario penitenziario. In particolare, per i c.d. reati ostativi di prima fascia di cui al primo comma, fino alla recentissima modifica di cui al d.l. n. 162/2022, era prevista una presunzione assoluta di immanenza dei collegamenti con il consesso mafioso in assenza di collaborazione con la giustizia, da cui conseguiva la preclusione di accesso ai benefici ivi richiamati. L'articolo 13-bis l. 354/1975 cui si fa riferimento prevede il trattamento psicologico per il condannato per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

¹⁰⁰ Si vedano *in primis* gli istituti di Bollate, Chieti e Frosinone.

¹⁰¹ Sugli elementi della progressività, flessibilità e individualizzazione e sulla giurisprudenza in materia si veda A. MENGHINI, *op. cit.*, 152.

responsabilità, socializzazione e integrazione e sembra essere una «legittima risposta di giustizia[...] tesa a responsabilizzare in vista del futuro, più che a porre rimedio al passato¹⁰²».

¹⁰² M. RUOTOLO, *Il sistema Penitenziario e le esigenze della sua innovazione*, in questo volume.